

5.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
6.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Cammarata	Contrada S. Martino	
2.	Siculiana	Contrada Scalilli	
3.	Leonforte	Contrada Tumminella	
4.	Augusta	Campo sportivo	
5.	Paternò	Contrada Petulenti	
6.	Monreale	Contrada Zabbia	
7.	Mistretta	Contrada Muricello	
8.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Salzano	S. Elena di Robegano	
4.	Venezia	Malcontenta	
5.	Venezia	Area Miatello	
6.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 68 discariche ancora non conformi



PRESENTE COPIA SI COMPONE DI 13  
 PAGINE PER COPIA CONFORME  
 12 MAR. 2018  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rosanna Tando



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Ministro per gli Affari Europei*

*Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
SM\_INFRAZIONI 0000361 P-  
del 26/10/2018



21212365

**Ministero dell'Economia e delle finanze**

Ufficio coordinamento legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it)

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogabinetto@mef.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it)

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
[rgs.ragioniereregenerale.coordinationto@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioniereregenerale.coordinationto@pec.mef.gov.it)

**Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Ufficio Legislativo  
[ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it)

Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogab@minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@minambiente.it)

**Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale**

Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri  
Giuseppe Vadalà  
[g.vadala@forestale.carabinieri.it](mailto:g.vadala@forestale.carabinieri.it)

**e, p.c.**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento Affari giuridici e legislativi  
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

**Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale**

D.G.U.E. – Ufficio IV  
[dque4@esteri.it](mailto:dque4@esteri.it)

**Avvocatura Generale dello Stato**

c.a. Avv. Giovanni Palatiello  
[giovanni.palatiello@avvocaturastato.it](mailto:giovanni.palatiello@avvocaturastato.it)

**Oggetto: Sentenza della Corte di Giustizia del 2/12/2014 su “discariche abusive” (causa C-196/13). Notifica ingiunzione di pagamento della settima penalità semestrale.**

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota SG-Greffe (2018) D/19279 del 19/10/2018, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo 3 dicembre 2017 – 2 giugno 2018).

La settima penalità semestrale è stata quantificata in 11.600.000 Euro e dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, entro 45 giorni di calendario, a partire dal 19 ottobre 2018 (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea) pena l'applicazione degli interessi di mora oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sulla richiesta della Commissione europea di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Regione Campania, fino ad ora non localizzata, ma ricompresa nelle 55 discariche che devono essere messe a norma.

Il Coordinatore  
Pres. Vito Poli





Rappresentanza Permanente d'Italia presso  
l'Unione Europea

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 24/10/2018  
Prot. n. 8950  
(data e numero di protocollo)

Posizione : G 001 - 4

Oggetto: Notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della CGUE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – **Settimo semestre successivo alla sentenza**

SM\_INFRAZIONI-0000341-A-24/10/2018

Riferimenti:

**TELESPRESSO** indirizzato a: **Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
(inviato esclusivamente via e-mail) Dipartimento per le Politiche Europee

e, p.c.:

**Ministero degli Affari Esteri**  
Gabinetto del Ministro  
DGUE Ufficio IV  
Servizio per gli Affari Giuridici

**Roma**

Con riferimento al caso in oggetto, si trasmette la notifica di ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2.12.2014 – Causa C-196/13 – per il settimo semestre successivo alla sentenza (doc. SG-Greffe(2018) D/19279 del 19.10.2018).

L'allegata lettera ARES(2018)5353941 del 18.10.2018, a firma del Direttore Generale Ambiente della Commissione Europea, Daniel Calleja, fornisce un riscontro alle comunicazioni, inviate dalle Autorità italiane, il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, in esecuzione della sentenza del 2.12.2014 in oggetto.

La Commissione, nel riconoscere che tutte le 13 discariche per le quali le Autorità italiane hanno chiesto lo stralcio sono state effettivamente messe in regola, come illustrato dettagliatamente nell'allegato 1 della lettera, si rallegra per "i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario" e, segnatamente, per "la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta".

Sulla scorta di quanto indicato, il totale della penalità dovuta per il settimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a EUR 11.600.000, somma che si richiede di versare

entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera (vale a dire, entro 45 giorni dal 19 ottobre 2018, come da timbro della Rappresentanza Permanente). Si ricorda che il mancato rispetto del termine di 45 giorni porterà all'applicazione degli interessi di mora del caso oltre che alla possibile apertura di una procedura di compensazione.

La Commissione, infine, ribadisce l'invito alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri futuri, informazioni chiare e complete riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono inoltre di ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi e, in quest'ultimo caso, le misure adottate per evitare il degrado derivante dalla presenza di rifiuti nel sito.

Infine, i servizi della Commissione chiedono alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Campania che finora non è stata esattamente localizzata, pur comparando tra le 55 discariche che devono essere messe a norma.



Dott. Enzo Marongiu  
Coordinatore Procedure di Infrazione,  
Concorrenza e Aiuti di Stato



Allegati: 1) Notifica di ingiunzione di pagamento - SG-Greffe(2018) D/19279 del 19.10.2018  
2) Lettera ARES(2018)5353941 del 18.10.2018



COMMISSIONE EUROPEA  
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 19.10.2018  
SG-Grefe(2018) D/ 19279

RAPPRESENTANZA  
PERMANENTE DELL' ITALIA  
PRESSO L'UNIONE EUROPEA  
Rue du Marteau, 9-15  
1000 BRUXELLES  
BELGIQUE

**Oggetto:** Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : Ares(2018)5353941- 18.10.2018

IT

Ref. Ares(2018)5353941 - 18/10/2018



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
AMBIENTE  
Direttore Generale

Bruxelles, 18 OCT. 2018  
ENV.E2/CA/am/Ares(2018)

**Oggetto:** Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Settimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

*"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE".*

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

*"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".*

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

S.E. l'Ambasciatore Maurizio Massari  
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea  
Rue du Marteau, 9  
B - 1040 Bruxelles

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 9 marzo 2018<sup>1</sup> la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2017 al 2/12/2017) era pari a EUR 14 200 000, dovuti per le 68 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazioni inviate il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 13 delle suddette 68 discariche.

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che 13 discariche sono state messe in regola e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) ammonta a EUR 11 600 000. Nel corso di tale valutazione abbiamo notato, in particolare, i risultati positivi conseguiti dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale. Abbiamo apprezzato, segnatamente, la qualità delle informazioni inviate e lo sforzo per sistematizzare il più possibile la documentazione prodotta.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di undici milioni e seicentomila euro (**EUR 11 600 000**) a titolo di penalità corrispondente al settimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1. In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno del mese in cui ha luogo la scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
2. In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli

<sup>1</sup> SG-Greffe (2018)D/3576.

interessi di mora di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

Le sarei grato se volesse trattare la presente richiesta con la massima urgenza.

Il fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e dovrebbero consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Inoltre, oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1. Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

A tale proposito, i servizi della Commissione colgono l'occasione per chiedere alle Autorità italiane di fornire informazioni in merito ad una discarica contenente rifiuti pericolosi situata in Campania che finora non è stata esattamente localizzata, pur comparando tra le 55 discariche che devono essere messe a norma. È chiaro che, ai fini della riduzione della sanzione con riferimento a tale discarica, è necessario individuarla e fornire la prova del soddisfacimento dei requisiti precedentemente menzionati.

Infine, per essere prese in considerazione ai fini della liquidazione della penalità del semestre di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere inviate entro e non oltre l'ultimo giorno del semestre, in conformità della sentenza della Corte.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.



Daniel Calleja

Allegati: 1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il settimo semestre (3/12/2017-2/6/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del settimo semestre successivo alla sentenza (3/12/2017-2/6/2018).

## ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (3/12/2017-2/6/2018) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

**1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689**

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti

- i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.
- ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.
- iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006<sup>1</sup>) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006<sup>2</sup>) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006<sup>3</sup>), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre (dal 3 dicembre 2017 al 2 giugno 2018) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Rappresentanza permanente d'Italia n. 4564 del 1/6/2018;

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0000245 P. del 4/10/2018, pervenuta a questi servizi il 10/10/2018, in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla discarica di Muricello-Mistretta (Sicilia), inviata da questi servizi tramite email in data 24/9/2018.

Le suddette comunicazioni delle Autorità italiane contengono:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 13 discariche, sulle 68 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate.

## 2. Le 13 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate

In merito alle 13 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la discarica di Difesa-Celenza sul Trigno (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 38 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito hanno evidenziato nei campioni di acque sotterranee il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al D. Lgs. 152/2006 per i parametri ferro, manganese, nichel, piombo e solfati. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito consistente nella realizzazione di un sistema di copertura (capping)

e nel posizionamento di barriere verticali poste intorno al perimetro dell'area contaminata. I campionamenti delle acque sotterranee, effettuati al termine dei lavori di messa in sicurezza del sito, hanno confermato che per la maggior parte degli analiti legati alla presenza della discarica non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. Ciò attesta il risultato positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati per impedire la migrazione degli inquinanti all'esterno del sito oggetto dell'intervento. Inoltre, la documentazione allegata indica che i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Lota-Vasto (Abruzzo)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 39 del 31/05/2018 e i relativi allegati) attesta che, le analisi effettuate in fase di caratterizzazione e di analisi di rischio hanno rivelato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee, con superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri manganese, nitriti, nichel, solfati, boro, idrocarburi e ione ammonio. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la messa in sicurezza del sito, consistente in una serie di interventi descritti in dettaglio e comprendenti, tra gli altri, la copertura del corpo rifiuti, opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque, un sistema di raccolta del percolato e una rete di monitoraggio delle acque sotterranee tramite piezometri. La regolare esecuzione dei lavori è stata attestata dal verbale di visita e dalla relazione di certificazione del collaudo. Gli interventi di messa in sicurezza hanno prodotto risultati positivi, confermati dal fatto che i contaminanti di origine antropica, come gli idrocarburi, inizialmente presenti in concentrazioni superiori alle soglie di contaminazione, risultano assenti nelle analisi effettuate nel corso del monitoraggio successivo agli interventi di messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli altri parametri in eccesso, il nichel è presente in tutti i campioni prelevati, anche a monte della discarica, con concentrazioni leggermente superiori o prossime alle concentrazioni soglia di contaminazione. Peraltro, l'andamento altalenante dei valori ottenuti nelle campagne di monitoraggio, associato al fatto che tale elemento risulta presente anche a monte della discarica permette di ipotizzare che la contaminazione da nichel non provenga dal corpo della discarica. D'altra parte, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione registrati per manganese e solfati costituiscono, come nel caso della discarica sub 1), valori di fondo naturali, come tali riconducibili alla composizione chimica del substrato geologico del sito. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Per quanto riguarda la discarica di San Gregorio-Casalbordino (Abruzzo) la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 40 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato la presenza di percolato con potenziali contaminanti in concentrazioni al di sopra dei valori di concentrazione soglia di contaminazione fissati nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha confermato l'esistenza di una contaminazione nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la "messa in sicurezza permanente" del sito, i cui lavori sono stati completati il 19/07/2017. Gli interventi documentati consistono nella copertura del corpo rifiuti, nella regimentazione idraulica, in un sistema di monitoraggio a lungo termine dell'efficacia degli interventi attuati e nella recinzione del sito. Il monitoraggio successivamente eseguito su campioni di acque sotterranee ha confermato valori per i parametri solfati, manganese e nichel superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. Poiché taluni parametri in eccedenza, quali il magnesio e i solfati, sono di potenziale origine naturale e risultano in eccedenza già in punti di prelievo a monte della discarica, è lecito ipotizzare che la loro presenza non sia collegata alla discarica. Inoltre, il trend dei parametri monitorati in generale diminuzione conferma l'effetto positivo dell'intervento di messa in sicurezza attuato. Quanto alle concentrazioni del parametro nichel, anch'esse in eccedenza rispetto alle soglie fissate dalla legislazione italiana, esse sono equiparabili ai tipici valori di fondo riscontrabili in alcune zone della Regione. Di conseguenza, è probabile che la loro presenza non sia immediatamente riconducibile alla presenza della discarica.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4. Per quanto riguarda la discarica di Colle Cicco-Lama dei Peligni (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 49 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale acque sotterranee per i parametri manganese, nitrati, boro e solfati, molto probabilmente dovuta alla presenza di rifiuti nel sito. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza permanente del sito. Gli interventi attuati riguardando la copertura del corpo rifiuti, la regimentazione delle acque superficiali e il monitoraggio del biogas. Dopo il completamento dei lavori, sono stati confermati i superamenti già in precedenza registrati delle concentrazioni

soglia di contaminazione e per quanto riguarda solfati e boro. Inoltre, altri parametri (manganese e nitriti) sono risultati in eccesso è stata rilevata un'elevata presenza di ione ammonio. La analisi allegate documentano che in corrispondenza del sito non vi è una vera e propria falda acquifera, ma piccole falde poco trasmissive e condizionate dalle precipitazioni meteoriche. Inoltre, si ipotizza che gli interventi di messa in sicurezza permanente richiedono un certo periodo di tempo per produrre gli effetti desiderati. Dato che i superamenti sono rilevanti e recenti, risalendo al maggio del 2018, le Autorità italiane intendono procedere ad un intervento che, sulla base della descrizione fornita, dovrebbe garantire che le acque contaminate non fuoriescano dal sito. Tale risultato dovrebbe essere garantito dalla natura frammentaria e poco trasmissiva della falda. Inoltre, le Autorità italiane si impegnano ad attuare un monitoraggio continuo. Alla luce delle caratteristiche del sito, dell'entità degli interventi attuati e degli impegni assunti dalle Autorità italiane a evitare la fuoriuscita dei contaminanti e monitorare l'andamento dei valori risultanti fuori norma, questi servizi ritengono che la discarica di cui trattasi non costituisca più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5. Per quanto riguarda la discarica di Sant'Arcangelo-Bellante (Abruzzo), la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 42 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini preliminari svolte nel sito, confermate dall'analisi di rischio, hanno evidenziato il superamento nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri ferro, manganese, cromo totale, piombo e nichel. Tali superamenti sono stati attribuiti alla presenza dei rifiuti nel sito. Pertanto, le Autorità italiane hanno disposto interventi di messa in sicurezza permanente della discarica, consistenti nella copertura definitiva della stessa per impedire l'infiltrazione delle acque piovane nella massa dei rifiuti, in una cinturazione impermeabile per evitare la migrazione delle acque nel suolo profondo e in opere di regimazione delle acque meteoriche. Infatti, il piano di caratterizzazione ha evidenziato l'assenza di una falda freatica in corrispondenza del sito di discarica, vista la scarsa permeabilità che caratterizza i terreni della zona. In tale circostanza, la presenza di contaminanti è attribuita alla probabile fuoriuscita di percolato dalla discarica per saturazione della massa rifiuti. Dunque, le opere dirette a limitare l'infiltrazione di acqua piovana nel corpo dei rifiuti e la conseguente produzione di percolato avrebbero escluso l'unico canale di emissione degli inquinanti. I successivi campionamenti prelevati nel corso del mese di aprile 2018 hanno evidenziato che tutti i parametri erano inferiori alle concentrazioni soglie di contaminazione, tranne i solfati per cui, in ogni caso, il trend risulta discendente.

Pertanto, poiché l'intervento di messa in sicurezza permanente appare riuscito, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6. Per quanto riguarda la **discarica di Sicillione-Tortora (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 41 del 31/05/2017 e i relativi allegati) riferisce di attività di indagine conoscitiva effettuate nel sito (indagini preliminari di caratterizzazione, seguite dall'analisi di rischio sito specifica) che hanno documentato nella matrice suolo e sottosuolo valori di alcuni contaminanti superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione e, successivamente, alle soglie di rischio determinate nell'ambito dell'analisi di rischio sito specifica. Di conseguenza, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito, consistente in una serie di interventi documentati in dettaglio, come ad esempio lavori di regimazione delle acque superficiali, una rete di raccolta del percolato e la copertura definitiva del corpo rifiuti. In considerazione del fatto che le Autorità italiane hanno dimostrato l'assenza di contaminazione, comprovata da analisi, delle matrici ambientali a seguito degli interventi di messa in sicurezza compiuti che hanno fornito la garanzia dell'isolamento del sito, con copertura idonea all'impermeabilizzazione del corpo rifiuti sottostante, la discarica non costituisce più una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

7. Per quanto riguarda la **discarica di Camigliano-Pietrapaola (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (determina del Comune di Pietrapaola n.61-79 del 25/5/2018) intende dimostrare che i rifiuti presenti nel sito non costituiscono un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Tale discarica era già stata segnalata alla Commissione come regolarizzata in occasione della stesura della nota di pagamento relativa al quinto semestre successivo alla sentenza (3 dicembre 2016-2 giugno 2017). Questi servizi avevano tuttavia ritenuto che non fosse stata fornita alcuna informazione in merito alle misure adottate per assicurare efficacemente che i rifiuti presenti nel sito non causassero un degrado dell'area e per tale ragione avevano considerato la discarica come non conforme. Attualmente, le Autorità italiane hanno fornito la prova del fatto che i rifiuti sono isolati da uno strato di terreno idoneo a garantirne l'isolamento dagli agenti atmosferici e che è esclusa la sussistenza di qualsiasi evento che possa contaminare il sito. Poiché le analisi confermano l'assenza di contaminazione e la documentazione fotografica da ultimo allegata attesta che il sito è completamente ricoperto da uno strato di terreno, la discarica non appare più costituire una minaccia per la salute umana e per l'ambiente.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

8. Per quanto riguarda la **discarica di Ponte Valentino- Benevento (Campania)**, nella documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 47 del 31/05/2017 e i relativi allegati), la situazione di tale discarica viene descritta come particolarmente critica, in quanto essa ha ricevuto elevate quantità di rifiuti nel corso dei venti anni in cui è ufficialmente rimasta in attività (dal 1977 al 1996) senza essere dotata di alcun presidio ambientale (ad esempio un sistema di impermeabilizzazione del fondo e sistemi di drenaggio del percolato e del biogas). Sempre dalla documentazione allegata risulta che il percolato fuoriuscito dalla discarica ha avuto un'azione defertilizzante sui terreni circostanti e che nella discarica nel corso degli anni sono stati depositati anche rifiuti speciali pericolosi e non. Inoltre, sono documentate infiltrazioni di percolato nella falda idrica, con presenza di valori molto elevati di metalli pesanti (arsenico, nichel, piombo e cromo). A seguito del piano di caratterizzazione eseguito sul sito, sono stati disposti interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di tale discarica. Tali interventi hanno comportato la capping impermeabile del corpo della discarica, un capping impermeabile, un sistema di captazione e smaltimento del biogas, un sistema di captazione del percolato e un'azione di monitoraggio ambientale. I rifiuti speciali contenenti amianto ritrovati nel corso dei lavori di messa in sicurezza permanente sono stati correttamente smaltiti. Infine dal monitoraggio ambientale eseguito fino al momento dell'invio della documentazione nel giugno 2018 è emerso che gli interventi realizzati avevano conseguito gli obiettivi ambientali che si erano prefitti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

9. Per quanto riguarda la **discarica di Andretta-Frascineto (Campania)**, la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 48 del 31/05/2017 e i relativi allegati) attesta che a seguito di indagini di caratterizzazione è stata accertata la presenza di concentrazioni di alcuni contaminanti superiori alle soglie di rischio. Pertanto, è stata disposta la messa in sicurezza permanente del sito. Le tipologie di intervento sono descritte in dettaglio e comprendono: il posizionamento di diaframmi drenanti e impermeabilizzanti, sistemi di captazione del biogas, sistemi di raccolta delle acque di percolazione e l'impermeabilizzazione della superficie della discarica. La relazione di sopralluogo e i successivi campionamenti iscritti nel programma di monitoraggio hanno dimostrato il superamento di un unico parametro, cioè i solfati, peraltro descritto come scarsamente indicativo dell'efficacia della bonifica perché rilevate in un punto di prelievo esterno al sito e a monte dell'area bonificata. In tale contesto risulta che gli interventi di messa in sicurezza permanente hanno conseguito l'obiettivo cui erano diretti.